



Nr. 000719 /2023 R.G.
 Nr. 002068 /2017 Reg. Notizie Reato

REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Venezia
 Sezione TERZA Penale composta dai Magistrati:

- | | |
|-------------------------------|-------------|
| 1. Dott. Elisa Mariani | Presidente |
| 2. Dott. Priscilla Valgimigli | Consigliere |
| 3. Dott. Andrea Battistuzzi | Consigliere |

Udita la relazione della causa fatta alla udienza pubblica/camerale odierna dal Dott.ssa VALGIMIGLI

Inteso il P.G. dott. *Antonio De Lorenz* ~~Alessandro SEVERI~~ appellante difensore come da verbale, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei confronti di :

[REDACTED]
 nata in [REDACTED] in data [REDACTED]
 residente in [REDACTED]
 con domicilio eletto c/o avv. Laura Maria Pistore del foro di Padova

[REDACTED]
 [REDACTED]

LIBERA *assente*

N. 4973 Reg. Sent.

SENTENZA

in data 04/12/2023

depositata dall'estensore

il _____

depositata in Cancelleria

il 12 GEN. 2024

Il Cancelliere

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
GIULIA DAL'ORO

fatto avviso ex art. 548 Cpp

il _____

Il Cancelliere

fatta scheda

il _____

Il Cancelliere

fatta attestazione elettorale

il _____

Il Cancelliere

trasmesso estratto esecutivo

il _____

a _____

e a Questura ex art. 160 TULPS

Il Cancelliere

Art. _____ Reg. Camp. Pen

Il Cancelliere

difesa di fiducia dall'avv. Laura Maria Pistore del foro di Padova

Appellante

Avverso la sentenza n. 1248 del Tribunale Monocratico di Padova in data 15/10/2021 che così decideva:

Visti gli artt. 533-535 c.p.p.

dichiara

██████████ colpevole del reato ascritto e, riconosciute sia la fattispecie tentata che le circostanze attenuanti generiche, con giudizio di prevalenza sulle aggravanti contestate, la condanna alla pena finale di mesi due giorni 20 di reclusione ed euro 80 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

IMPUTATA

del delitto di cui all'art. 624, 625 NR. 2 e 7 CP perché, al fine di personale ingiusto profitto, all'interno del ██████████ sito presso il ██████████ si impossessava di un giubbotto da uomo in similpelle di colore nero del valore di Euro 69,95, strappandone la placca antitaccheggio.
Con le aggravanti di cui all'art. 625 nr. 2 e 7 c.p. ossia per aver usato violenza sulle cose e per aver commesso il fatto su cosa esposta per destinazione alla pubblica fede.
In Vicenza (VI) il 25.03.2017.

- OMISSIS -

Sulla pena determinata ex art. 56 c.p.

La pena determinata per il tentativo non è proporzionata, non avendo il giudice adeguatamente valutato l'offerta risarcitoria indice di presa di distanza dal proprio agito criminoso. Analogamente il giudice non ha valutato il positivo comportamento tenuto dall'imputata nell'immediatezza e il consenso all'acquisizione degli atti di indagine, e le condizioni soggettive della [redacted] madre con tre figli minori e lavoratrice. Ancora si lamenta la mancata valutazione della occasionalità della condotta. La pena deve quindi essere ridotta.

Sulla sospensione condizionale della pena

La Difesa contesta la valutazione operata dal primo giudice della condanna penale per fatto commesso successivamente a carico della [redacted] che ritiene non ostativo alla applicazione del beneficio alla luce del risarcimento del danno, della restituzione della merce nell'immediatezza, della confessione e della collaborazione resa. A tale proposito sottolinea anche le condizioni soggettive dell'imputata, come sopra descritte.

Sulla non menzione della sentenza ex art. 175 c.p.

La Difesa valorizza le caratteristiche dei fatti addebitati, la corretta e leale condotta processuale ed extraprocessuale mantenuta dall'imputata, le condizioni personali, sociali, lavorative e familiari della medesima. La condanna per fatto successivo non è ostativa al beneficio.

I motivi della decisione

La Difesa ha documentato avere l'imputato trasmesso un vaglia dell'importo di euro 100 a titolo di ristoro per del danno occorso.

Purè non essendovi prova della riscossione del suddetto vaglia da parte della parte lesa, atteso che, nonostante i solleciti presentati in data 13.9.2023 da [redacted] Presso l'ufficio postale interessato, tale documentazione non è stata reperita, sussiste agli atti la prova della sua trasmissione alla parte offesa, condotta che costituisce attività riparatoria quanto meno a titolo di offerta reale. Ed invero, l'importo trasmesso risulta congruo anche tenuto conto del fatto che il bene asportato è stato immediatamente restituito.

In mancanza di opposizione da parte del PG e dell'imputato e ritenuta congrua la somma trasmessa a titolo di ristoro del danno, sussistono i presupposti per la declaratoria di estinzione del reato ex art. 162 ter c.p. per intervenuta condotta riparatoria.

p.q.m.

Visti gli artt. 605 c.p.p., 162 ter c.p.,

in riforma della sentenza emessa in data 15.10.2021 dal Tribunale di Vicenza appellata da [redacted] [redacted] dichiara non doversi procedere nei confronti dell'imputata in ordine al reato ascrittale perché estinto per intervenuta condotta riparatoria.

Indica in giorni 90 il termine per il deposito della sentenza.

Venezia, 4.12.2023

Il consigliere estensore

Dott.ssa Priscilla Valgimigli

Il Presidente
Dott.ssa Elisa Mariani

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Giulia DALL'ORO